



Enti Locali & Federalismo

È IN EDICOLA

L'EVOLUZIONE DI
Gentleman

www.classabbonamenti.com

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

DECRETO FISCALE/ Molte novità puntano a incentivare gli investimenti dei comuni

Oneri urbanistici per i progetti Potranno nuovamente finanziare le opere pubbliche

DI MATTEO BARBERO

Gli oneri di urbanizzazione tornano ad essere utilizzabili per finanziare le spese di progettazione delle opere pubbliche. È una delle novità più rilevanti per gli enti locali contenuta nel maxi emendamento al decreto fiscale (dl 148/2017) approvato ieri dal senato. La destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni è stata oggetto di ripetute modifiche negli ultimi anni. In generale, tali entrate dovrebbero essere destinate a finanziare spese di investimento, ma da diversi anni è consentito utilizzarle anche per spese correnti. Fino al 2015, in particolare, i cosiddetti oneri di urbanizzazione, in base all'art. 2, comma 8, della l 244/2007, potevano finanziare per una quota non superiore al 50%, spese correnti indifferenziate e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Negli anni 2016 e 2017, invece, è rimasto in vigore il comma 737 della

legge 208/2015, che permetteva di utilizzarli interamente ma solo per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Dal 2018, infine, la materia sarà regolamentata dal comma 460 della legge n.232/2016, che circo-



scrive le spese finanziabili alle seguenti: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'am-

biente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Con la modifica approvata ieri a palazzo Madama, in tale elenco verranno nuovamente inserite le «spese di progettazione per opere pubbliche», confermandone la strategicità nell'attuale contesto normativo. Fra le altre novità, sempre nella prospettiva di incentivare la capacità progettuale delle p.a. locali, deve essere segnalata la modifica al comma 492 della l 232, che consentirà di accedere prioritariamente agli spazi finanziari nell'ambito del patto verticale nazionale agli enti che vogliono finanziare con avanzo di amministrazione la progettazione, definitiva ed esecutiva, di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione (si veda altro pezzo a pag. 36).

Condono ingiunzioni, riapertura dei termini

Riapertura dei termini per la definizione agevolata delle ingiunzioni, con esclusione delle sanzioni, anche per gli enti locali che non si sono avvalsi della precedente sanatoria, ad oggi limitata solo alle cartelle di pagamento. Inoltre, vengono riservate ai concessionari privati anche le attività di supporto per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali, che i giudici amministrativi avevano ritenuto esercitabili anche da altri soggetti non iscritti all'albo ministeriale. Sono queste le novità normative in materia di entrate locali che sono state inserite nel maxi emendamento al decreto fiscale, sul quale va votata la fiducia. Dunque, vengono riaperti i termini per il condono delle ingiunzioni, già previsto dal decreto fiscale per le cartelle di pagamento. La scelta di avvalersi della sanatoria per le ingiunzioni notificate entro il 30 settembre scorso non è limitata agli enti locali che hanno già deliberato la rottamazione delle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, ma viene estesa anche a quelli che non si sono avvalsi della precedente definizione agevolata, i cui termini sono già scaduti. La deliberazione, con regolamento, può essere adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 148/2017. La rottamazione, il cui beneficio è circoscritto all'esclusione delle sanzioni, può essere prevista dagli enti che riscuotono con lo strumento alternativo alla cartella di pagamento. È possibile fruire del condono delle sanzioni per le entrate sia tributarie che extratributarie riscosse a mezzo ingiunzione. Nel provvedimento vanno indicati gli elementi ritenuti essenziali per la definizione agevolata. Pertanto, devono essere specificate: le modalità di presentazione della domanda di adesione; il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l'istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme che dovranno essere versate per chiudere la partita. L'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione.

Attività di supporto. Con norma di legge, quindi, viene data l'esclusiva ai concessionari iscritti all'albo ministeriale per svolgere non solo le attività affidate in concessione, ma anche quelle di supporto all'accertamento e riscossione delle entrate locali. L'intervento normativo tende a superare le prese di posizione della giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Anac, secondo cui le attività di supporto all'accertamento e riscossione delle entrate locali possono essere affidate anche alle società che non sono iscritte all'albo ministeriale, perché l'iscrizione è imposta solo per i soggetti che svolgono i servizi in concessione. Avvalendosi del supporto, infatti, le amministrazioni comunali mantengono la titolarità, la direzione e il controllo dell'accertamento e della riscossione. Sulla questione si era già espresso il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima sezione, con la sentenza 424/2016. Il Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 380/2017, ha confermato la pronuncia in appello, sostenendo che per supportare gli enti locali nelle attività di accertamento e riscossione non è necessaria, come requisito di partecipazione alla gara, l'iscrizione all'albo ministeriale. Per i giudici di palazzo Spada, nello svolgimento delle attività di supporto non vi è maneggio di denaro pubblico.

Sergio Trovato

Imu-Tasi, seconda rata al 18 dicembre

Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento della seconda rata dell'Imu e della Tasi 2017. A ricordarlo è un comunicato del Dipartimento delle finanze del 16 novembre 2017, pubblicato sul sito www.finanze.gov.it. Quest'anno il versamento deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017, poiché il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge cade di sabato. Nelle indicazioni viene ricordato il principio generale in base al quale il versamento della seconda rata Imu-Tasi deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l'anno 2017 a condizione che:

- la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017, termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2017;
- l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell'anno 2015, vigendo anche per l'anno in corso il blocco degli aumenti dei tributi locali.

Il contribuente può verificare tutto ciò accedendo al sito www.finanze.gov.it; infatti, nella pagina in cui è riportato per ciascun comune il risultato dell'interrogazione sulle delibere dell'Imu e della Tasi adottate per un determinato anno, viene visualizzata

una tabella in cui sono indicate la data di adozione della delibera e la data di pubblicazione. È possibile, poi, confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 per verificare eventuali aumenti rispetto al 2015, attraverso la consultazione dei testi delle relative delibere di approvazione.

Se il contribuente appura che la delibera è stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, deve ritenere che il versamento vada effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell'anno 2016, poiché l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione le stesse «si intendono prorogate di anno in anno». Il contribuente deve però verificare che, ad esempio, l'ente locale non sia in dissesto finanziario, poiché in tal caso, in base all'art. 251 del Tuel, è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, o non sussista l'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio per il quale l'art. 193 del Tuel consente all'ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

Ilaria Accardi